

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1989

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (835-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
GUIZZI (PSI), relatore alla Commissione	2
GUZZETTI (DC)	6
LA PERGOLA, ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie	4, 6
PONTONE (MSI-DN)	6
RIZ (Misto-SVP)	5
TARAMELLI (PCI)	5

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (835-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Guizzi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GUIZZI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il disegno di legge, approvato dal Senato il 9 novembre, ritorna da Montecitorio con alcune modifiche. Si tratta di puntualizzazioni ed accentuazioni (in certi casi di linee di tendenza e, in altri, di una specificazione anche in funzione del coordinamento con altre disposizioni, in ispecie la legge n. 400 del 1988).

Tra i punti affrontati vi è, innanzi tutto, la sottolineatura dell'esigenza di informazione del Parlamento con particolare riguardo alla cosiddetta fase ascendente, vale a dire a quella inerente la formazione della decisione comunitaria. A tale criterio si ispirano le modifiche all'articolo 1, cui è stato aggiunto un nuovo paragrafo, e quella all'articolo 7, del medesimo tenore; entrambe, infatti, fanno riferimento alla informazione delle Camere da parte del Governo sul «processo normativo comunitario». La modifica all'articolo 3 è sostanzialmente di coordinamento e discende dall'aver aggiunto un nuovo comma 2 a quello esistente nell'articolo 1. Analogamente può dirsi per la modifica del comma 2 dell'articolo 5 e del comma 1 degli articoli 11 e 12. Nello stesso articolo 5 si è, invece, inteso specificare che per ciascuna modifica delle direttive, non per «eventuali» modifiche, da attuare mediante Regolamento, si provvede con la procedura di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, ove si prevede il parere delle Commissioni permanenti delle Camere sui decreti attuativi, secondo le procedure in materia di delegificazione ai sensi dell'articolo 17 della citata legge sulla Presidenza del Consiglio.

Il comma 5 dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ha introdotto una norma che si è ritenuta di maggiore rigore e garanzia con la previsione del parere del Consiglio di Stato – stando alla discussione in Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati – al fine di armonizzare la procedura prevista per l'attuazione delle norme comunitarie con quella della legge sulla Presidenza del

Consiglio. Peraltro, si è inteso introdurre una limitazione stabilendo che il regolamento può essere emanato, in mancanza del parere del Consiglio di Stato, decorso il termine di 40 giorni dalla richiesta.

Ci si può chiedere, in proposito, se non dovesse prevalere la tipicità di questa forma di delegificazione legata all'attuazione di norme comunitarie con un obbligo di maggiore tempestività nell'adeguamento, considerato peraltro che vi è già una garanzia nel parere delle Commissioni di merito di entrambe le Camere. È anche vero, tuttavia, che nella seconda parte della norma si è tenuto conto dell'esigenza di una tempestiva attuazione degli obblighi comunitari; ritengo, dunque, che non si debba apportare alcuna modifica, poichè si impone un sollecito avvio dei meccanismi previsti nel disegno di legge.

A parte le precisazioni contenute nell'articolo 9, comma 3, circa l'obbligo per qualsiasi legge dello Stato (quindi anche per la legge comunitaria) di indicare quali siano le disposizioni di principio non derogabili dagli organi regionali, è stato modificato il comma 6 dell'articolo 9: si è eliminata la possibilità di delega, al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche comunitarie, delle funzioni di indirizzo e coordinamento, laddove questa rimane esclusivamente affidata alla competenza del Consiglio dei Ministri che la esercita mediante sua deliberazione.

Non mi dilungherò nei dettagli per ragioni di economia di tempo. Osserverò soltanto che alla vigilia della terza tornata elettorale per il Parlamento europeo, senza enfasi e senza spirito polemico, mi pare doveroso sottolineare l'importanza di questa legge, che costituisce l'attuazione di un qualificante punto del programma di Governo e che contribuisce al processo di integrazione politica assai meglio (fuori di ogni spirito polemico) di altre leggi recentemente approvate dalle Camere.

Questo disegno di legge si propone, infatti, con meccanismi originali ed innovativi, di mettere l'Italia all'avanguardia nell'adeguamento nazionale alle norme e, in genere, alle misure adottate in sede comunitaria. Esso esalta la funzione centrale del Parlamento e colloca nella giusta luce il rapporto con le regioni, anticipando la recente presa di posizione, circa il ruolo delle medesime, assunta dal Parlamento europeo. A Strasburgo si è, infatti, approvato un pacchetto di relazioni sul ruolo delle Regioni in qualche modo elaborando una «carta delle Regioni»: negli articoli 26 e 27 di questa «carta» è delineato con estrema precisazione il meccanismo di partecipazione di esse al processo decisionale comunitario in termini molto simili a quelli previsti, lucidamente e con lungimiranza, dal ministro La Pergola. È significativo, infine, che il presidente Delors abbia fatto pervenire al nostro Governo un messaggio di pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento italiano in ordine al presente disegno di legge, che contribuisce ad assicurare al nostro paese un ruolo avanzato nel processo di integrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

Onorevoli senatori, la Giunta per gli affari delle Comunità europee ci ha trasmesso il seguente parere favorevole (il cui estensore è il senatore Giovanni Malagodi):

«La Giunta per gli affari delle Comunità europee nell'esaminare, per quanto di competenza, le modifiche apportate al disegno di legge in titolo dalla Camera dei deputati rileva come le medesime, aggiungendosi a quelle recate dal testo licenziato dal Senato in prima lettura, accrescano - tra l'altro - le possibilità di accesso del Parlamento nazionale alle necessarie informazioni sul processo decisionale in sede comunitaria. In tale ottica, di particolare interesse appare la nuova formulazione dell'articolo 7, il quale, nel prevedere una relazione semestrale in merito alla partecipazione italiana al processo decisionale in questione, fornirà al Parlamento uno strumento di grande importanza ricognitiva, anche con riferimento alla gestione del Consiglio da parte degli Stati membri.

La particolare attenzione dedicata dalla filosofia del provvedimento in esame alle esigenze dell'informazione parlamentare risulta altresì rafforzata dalla norma di principio contenuta all'articolo 1, nel comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati, nonché da quanto già previsto nel testo varato dal Senato all'articolo 8.

Per quanto riguarda il resto del provvedimento, la Giunta richiama l'attenzione della 1^a Commissione, Affari costituzionali, su taluni aspetti dei rapporti tra il provvedimento medesimo ed altre disposizioni relative ai rapporti tra Comunità europee e Stato italiano».

Forse il Ministro - che era presente - ci potrà dire a quali disposizioni si riferisce il parere, perchè è un po' oscuro. Dichiaro aperta la discussione generale.

LA PERGOLA, *ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Riporto brevemente le osservazioni del Governo con riguardo alla relazione che ha testè svolto il senatore Guizzi, alla quale mi permetto di rinviare perchè è con viva soddisfazione da parte mia che vedo tornare questo provvedimento nella sede in cui originariamente è stato elaborato: tutti i membri della Commissione hanno seguito da vicino i lavori che hanno condotto alla formulazione del disegno di legge, approvato dalla Camera con voto unanime, arricchito soltanto per quanto riguarda gli oneri di informazione del Governo nei confronti del Parlamento, sui quali il Governo stesso si è dichiarato d'accordo.

E allora, cominciamo subito con una precisazione che il Presidente mi chiede di fornire, in ordine al parere della Giunta per gli affari europei, estensore il presidente Malagodi.

Mentre la Giunta si è occupata espressamente della congruità del disegno di legge rispetto alla politica europeistica, essa ha ritenuto di dover rinviare all'esame della Commissione affari costituzionali la valutazione dal punto di vista tecnico-costituzionale delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati; soprattutto per quanto attiene al ruolo delle Regioni. Tale ruolo è stato garantito e precisato nel disegno di legge, ma le modifiche introdotte non tolgono nè aggiungono nulla, tranne che la precisione tecnica del dettato legislativo, a quanto era stato originariamente previsto.

La formula ellittica di cui al parere deferisce all'esame di questa Commissione quanto di sua competenza.

Per quanto riguarda il complesso del disegno di legge, consentitemi di dire che, di fronte al voto unanime della Camera e agli emendamenti accolti dall'altro ramo del Parlamento con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari, al Governo non resta che prendere atto del largo consenso e di confidare in una approvazione piena da parte del Senato. In tal modo si potrà dare finalmente avvio al primo passo in avanti per collocare il Parlamento nel ruolo centrale che ad esso compete, anche per quanto riguarda il processo di formazione delle politiche comunitarie e la relativa attuazione.

Alla Camera mi sono permesso di aggiungere la segnalazione di rivedere le norme regolamentari interne, in modo da consentire un lavoro pieno da parte delle Commissioni nella fase di formazione delle direttive comunitarie. Ma il Senato ha già modificato il suo Regolamento e la Camera si accinge a farlo in questo senso. Ecco, vi sono tutti gli elementi, il resto dipenderà da come applicheremo la legge, quando sarà approvata spero con uguale larghezza di consensi.

TARAMELLI. Signor Presidente, poche parole per dire che noi confermiamo il parere positivo sul disegno di legge, che torna dalla Camera arricchito ed aggiustato rispetto al lavoro da noi compiuto in prima lettura.

Il Ministro mi ha preceduto nel dire che il varo di questa legge coincide, anche per quanto ci riguarda, con modifiche regolamentari che consentono un maggior impegno del Parlamento su queste tematiche, che forse nel passato non sempre sono state tenute nella giusta attenzione. Quindi, a parte il caso specifico del disegno di legge in esame, il Regolamento del Senato consente un maggior impegno dell'insieme degli organi nel seguire le vicende comunitarie che hanno un'importanza molto rilevante.

Vorrei soltanto che il Ministro mi assicurasse in relazione a due modifiche all'articolo 2 e all'articolo 7 che rispettivamente concernono l'informazione al Parlamento e la presentazione di una relazione ogni 6 mesi. Poichè altre leggi già prevedono diversi strumenti di informazione, non vorremmo che le previsioni contenute in questo provvedimento significassero una limitazione dell'ampia informazione che sempre deve essere data al Parlamento. Sono convinto che non sia questo l'intendimento, ma dalla lettura del testo sembra che l'informazione debba essere solo in base a questa legge. Ugualmente la previsione di una relazione semestrale potrebbe voler dire che solo ogni 6 mesi si deve presentare la relazione.

E allora chiedo al Ministro di assicurarci che, a prescindere da questa legge, ogni volta che sia necessario, il Parlamento sia adeguatamente informato.

Detto questo, esprimo consenso per il contributo dato dalla Camera e confermo il nostro voto favorevole.

RIZ. Mi rallegro innanzi tutto per il fatto che questo disegno di legge sia discusso oggi alla presenza del presidente Elia e del Ministro competente. Ambedue nel periodo in cui presiederanno la Corte costituzionale compiono uno sforzo notevole proprio in direzione di

dare esecuzione agli obblighi comunitari. Ricordo in particolare sentenze memorabili dell'attuale ministro La Pergola.

Il disegno di legge nella gran parte trova il mio pieno consenso e lo ritengo un grosso passo in direzione della politica comunitaria che gli Stati europei stanno avviando. Credo che sia anche un esempio ottimo, un modello di norme generali per dare esecuzione agli obblighi comunitari, per dare ulteriore avvio al processo normativo comunitario.

Vi è sempre quel vecchio punto di dissenso da parte mia che tutti conoscete, quello delle norme di indirizzo e coordinamento la cui elaborazione addirittura non prevede l'intervento delle Regioni più o meno direttamente interessate. Sono infatti d'accordo sui punti 1 e 2 dell'articolo 9, ma ho delle perplessità sulla parte seguente dell'articolo; non voglio soffermarmi ulteriormente, comunque, esprimo solo il mio dissenso.

Purtroppo per questo debbo votare, anche se plaudo all'iniziativa, contro il provvedimento nel suo complesso e ringrazio il Miniatio competente per l'impegno messo in atto e per il lavoro svolto.

PONTONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, già durante il precedente esame di questo provvedimento in Aula e alla Camera dei deputati, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha espresso il proprio parere favorevole. Oggi non abbiamo difficoltà a riconfermare tale voto, anche perchè è stata introdotta qualche modifica al provvedimento che ha reso più veloce la procedura di esecuzione ed il processo normativo degli organi comunitari.

Pertanto, signor Presidente, confermo, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, il nostro voto favorevole.

GUZZETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro voto favorevole sul provvedimento al nostro esame, che si propone di mettere l'Italia all'avanguardia nell'adeguamento nazionale alle norme e alle misure adottate in sede comunitaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LA PERGOLA, *ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, intervengo brevemente per rispondere innanzi tutto alle osservazioni del senatore Taramelli, al quale posso senz'altro dire che l'intento della Camera dei deputati è stato quello di allargare, corroborare e garantire il diritto di informazione del Parlamento. Si intende che la relazione semestrale non è l'unico vincolo: rimangono intatte le disposizioni delle leggi precedenti, rispetto alle quali questo disegno di legge costituisce un passo in avanti.

Per quanto riguarda le prerogative delle Regioni, devo dire che ho apprezzato il punto di vista che, sempre con molta coerenza, ha espresso il senatore Riz; dal canto mio desidero fare soltanto due osservazioni. In questo disegno di legge noi abbiamo aggravato, per garantire la sfera delle Regioni, il procedimento di indirizzo e di coordinamento, nel

senso che è stata esclusa ogni possibilità di delega al Presidente del Consiglio. Pertanto, è il Governo che, nella sua collegialità, può e deve sentire il presidente della Regione e delle Province autonome quando vi sono materie che le interessano direttamente. Inoltre, il senatore Riz avrà notato che abbiamo introdotto la sessione comunitaria della conferenza Stato-Regioni. Ho preso l'iniziativa di chiedere al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali che nella sessione comunitaria della conferenza Stato-Regioni siano poste all'ordine del giorno le materie per le quali noi pensiamo di adottare il provvedimento di indirizzo e di coordinamento. Allora, da questo punto di vista, tutti i mezzi che l'ordinamento italiano consente perchè siano rispettati la sfera ed il ruolo delle Regioni, sono stati messi a frutto nel presente disegno di legge, per predisporre quelle garanzie di cui le Regioni a statuto speciale (ma anche le altre) debbono fruire. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, devo aggiungere che l'indirizzo ed il coordinamento nei loro confronti non è ammesso, come ha confermato la Corte costituzionale, se non nel caso in cui vi sia un indivisibile interesse comunitario e si tratta quindi del concorso di un altro limite costituzionale (da solo l'interesse nazionale non è sufficiente). A tale proposito, onorevoli senatori, mi consentirete di ricordare che l'impulso all'integrazione europea è venuto soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale, sulla quale vegliava con molta autorità il Presidente di questa Commissione. È un ricordo personale del quale mi vorrete scusare; ritengo doveroso fare questo richiamo perchè in effetti il contributo degli organi di garanzia per l'osservanza della nostra Costituzione non è stato secondario in questa materia.

Signor Presidente, non ho altro da aggiungere se non esprimere il vivo apprezzamento del Governo per la larga convergenza e per il consenso che si è formato intorno a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Finalità)

1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:

a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti Trattati.

2. Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

(Contenuti della legge comunitaria)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.

Le lettere a) e b) sono state modificate dalla Camera dei deputati. Le metto ai voti.

Sono approvate.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

(Attuazione in via regolamentare)

1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

I primi quattro commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

(Attuazioni modificative)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Relazione semestrale al Parlamento)

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestano rilievo di politica generale. In tale occasione il Governo riferisce altresì al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonché, successivamente, sull'andamento dell'attuazione del programma medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

(Competenze delle Regioni e delle Province autonome)

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le Regioni, anche a statuto ordinario, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 10, fino alla lettera a) compresa, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la lettera b) del comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

(Inadempimenti delle Regioni e Province autonome)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una Regione o di una Provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla Regione o alla Provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una Commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta:

- a) dal Commissario del Governo, che la presiede;
- b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
- c) da un terzo membro designato dalla Regione o Provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale del Commissariato di Governo.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 12.

(Inadempimenti degli enti pubblici)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce ad un Commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIZ. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il mio voto contrario sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. ETTORE LAURENZANO